

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** questo giorno di mercoledì **ventitre** del mese di **Gennaio** alle ore 18:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze. In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X		10 ZANETTI TIZIANO	X	
2 RUSSO ERNESTO	X		11 PISCHEDDA LIDIA ROSA	X	
3 BAI NORMA	X		12 NICOTRI LUCA	X	
4 TORCHI PATRIZIA	X		13 TADDIA MASSIMO	X	
5 FOLLARI MARIO	X		14 LELLI STEFANO		X
6 MARTIGNONI ELISABETTA	X		15 NOBILE DOMENICO	X	
7 LORENZINI LUCA	X		16 GAMBERINI DAVIDE		X
8 BUSSOLARI LAURA	X		17 TESINI CLAUDIO	X	
9 BEGHELLI ILARIA		X			

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, NICOTRI LUCA, TESINI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale risulta entrata la Cons. Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 15 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: RAMAZZA STEFANO, ANSALONI ALESSANDRO, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DALL'OMO DAVIDE.

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamati:

- il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;
- la Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (S.O. n.62);

Richiamata la Legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che ai commi 639 e seguenti ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore;
- l'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la Legge di stabilità sopra citata ha ridefinito le principali entrate tributarie comunali quali componenti della nuova imposta IUC e più precisamente:

- la IUC-IMU di natura patrimoniale, a carico del possessore dell'immobile;
- la IUC-TARI (tassa sui rifiuti), dovuta dall'utilizzatore dell'immobile;
- la IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, per effetto dei quali:

- a) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli, come definiti ai sensi dell'IMU;
- b) la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- c) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota, fino all'azzeramento o determinarla rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fatto salvo

l'ulteriore superamento dello 0,8 per mille contemplato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 16 del 6.3.2014;

d) l'aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

e) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

f) il Comune, con deliberazione di natura regolamentare da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, stabilisce la misura di cui al punto precedente, la disciplina delle agevolazioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamata la Legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) ove sono contenute alcune importanti disposizioni che hanno modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la disciplina normativa TASI di cui all'art.1, commi 639 e ss, della L.147/13, tra cui:

1. la modifica dell'art.1, comma 639, della L.147/13, che dispone l'esclusione da TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (L.208/15, art.1 comma 14);

2. la sostituzione dell'art.1, c. 669, della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 c. 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 (L.208/15, art.1 comma 14);

3. l'integrazione dell'art.1, c. 678, della L.147/13 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce), la riduzione dell'aliquota base all'1 per mille sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento fino ad un massimo del 2,5 per mille(L.208/15, art.1, comma 14);

4. la riduzione del 25% dell'imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98. (L.208/15, art.1 comma 53);

5. limitatamente agli immobili non esentati, la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (L.208/15, art.1 comma 28);

Fatto constare che la sopra citata esenzione, introdotta per le abitazioni principali, ha i medesimi effetti anche sulle abitazioni ad essa equiparate o assimilate, sia ai sensi di legge sia a seguito di norma regolamentare, ciò comportando che la TASI, dall'1 gennaio 2016, non trova applicazione:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alle quali si aggiungono le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- su una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- all'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, in quanto equiparata all'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina della TASI;

Evidenziato che il vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), all'articolo 8 prevede che il Consiglio Comunale:

- approvi le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che, con il medesimo atto, possa differenziare le aliquote fino all'azzeramento in ragione della fattispecie imponibile, del settore di attività, della tipologia e destinazione degli immobili;

- provveda, nell'ambito della medesima deliberazione, all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

Ricordato che per servizi indivisibili comunali possono intendersi, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune all'intera collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato di individuare quali spese indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quelle relative alla missione di spesa intitolata "Assetto del territorio ed edilizia abitativa";

Ritenuto di poter fissare, come suddivisione dell'ammontare complessivo del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell'utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, nel rispetto degli equilibri finanziari del Bilancio, di confermare le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, nelle misure di seguito elencate:

1. Aliquota TASI 1 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

2. Aliquota TASI 2,5 per mille

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. Aliquota TASI 0 (zero), ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013

Per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

Fatto constare che le aliquote come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

Richiamati:

- il disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Fatto presente:

-che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché dei regolamenti devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre di ciascun anno d'imposta e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell'anno precedente con conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sul versamento della seconda rata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta;

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata, contestualmente alla proposta di Bilancio di Previsione 2019, nelle competenti Commissioni Consiliari Affari/Bilancio-Servizi alla Persona-Urbanistica/Commercio, in seduta congiunta, il 4/12/2018 nonché nella Commissione Affari/Bilancio il 13/12/2018;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, **di confermare** le aliquote TASI 2019 come di seguito indicato:

a. Aliquota TASI 1 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

b. Aliquota TASI 2,5 per mille

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c. Aliquota TASI 0 (zero), ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013

Per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;

2. **Di dare atto** che le aliquote come sopra riportate decorrono dall'1 gennaio 2019 e che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

3. **Di fissare**, come suddivisione dell'ammontare complessivo del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell'utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;

4. **Di individuare** quale servizio indivisibile, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, la missione di spesa "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" i cui costi sono quantificati nel Bilancio 2019 in corso di approvazione in € 233.059,47;

5. **Di dare atto** che per il 2019 il tributo è riscosso in auto liquidazione, senza il preventivo invio di avvisi di pagamento;

6. **Di prevedere** quale modalità di semplificazione nella determinazione del “quantum” da versare, la messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune di un portale per il calcolo del tributo on line;

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti;

8. **Di dare atto**, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 29 del 28 aprile 2014 e successive modificazioni;

9. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 esclusivamente per via telematica, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011;

10. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stante il termine di approvazione del Bilancio comunale.>>

La Presidente del Consiglio fa presente che i punti iscritti all’odg di convocazione del Consiglio comunale dal n. 4 al n. 9 vengono trattati congiuntamente e votati singolarmente.

La relativa discussione viene riportata nell’allegato “D” alla deliberazione n. 9 in pari data avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”.

- Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 2 voti contrari (Nicotri, Taddia)

n. 1 astenuto (Nobile)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 2 voti contrari (Nicotri, Taddia)

n. 1 astenuto (Nobile)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 18/01/2019

Il Responsabile
F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 21/01/2019

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 23/01/2019

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Elisabetta Martignoni

(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente)